LEGISL. XIV — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — 1° TORNATA DEL 20 GIUGNO 1881

Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

VISOCCHI. Io ho domandato di parlare unicamente per chiedere dalla cortesia del ministro una dichiarazione; ed è la seguente. Io domando se fra i casi di nocumento che si possa portare con una derivazione d'acqua all'interesse privato, vi sia compreso quello di prendere una quantità d'acqua superiore a quella che è stata conceduta. Questo si potrebbe ritenere quasi per affermato dall'articolo, quando nella seconda parte di esso si legge che gli utenti sono obbligati a fare i debiti regolatori e moderatori della introduzione delle acque. Ma al postutto io credo che non sia disutile che il proponente della legge esplichi chiaramente quali sono stati in ciò i suoi intendimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La prima cosa che non è permessa secondo il disposto di questa legge, è quella di derivare maggiore quantità d'acqua di quella che è conceduta. Se la concessione stabilisco 10 metri cubi d'acqua ed uno ne prende 20, evidentemente il primo danno lo riceverà l'amministrazione e provvederà essa stessa ad impedirlo. Del resto, quanto ai danni che possono arrecarsi ai terzi, questi possono sempre ricorrere ai tribunali. Non è questione amministrativa, e perciò l'ammistrazione non può e non deve entrarci.

VISOCCHI. Cesserà in questo caso la tutela?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La tutela dello Stato riguarda gli interessi pubblici, ripeto, non riguarda i privati. I privati sono compresi nella massa generale. Lo Stato va ad impedire l'abuso della derivazione; ma se un privato crede di aver avuto per cento lire di danno, non è lo Stato che gliele può far pagare. Bisogna, per le leggi esistenti, che acceda il tribunale. L'amministrazione non ha facoltà di far pagare danni.

VISOCCHI. Ma io debbo, mi pare, spiegare meglio la mia difficoltà. In questo articolo la legge stabilisce che si possano obbligare gli utenti delle acque a fare gli edifizi moderatori della quantità d'acqua che essi prendono; nel caso, in cui essi si valgano della derivazione in modo nocevole al pubblico e privato interesse. Ora, io mi sono permesso di domandare all'onorevole ministro, se, dato il fatto che un derivatore ordinariamente prenda una quantità d'acqua maggiore di quella che gli compete, sia questo uno dei casi in cui la pubblica amministrazione potrà ordinargli di munire di bocche moderatrici la sua derivazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma non c'è neppure da dubitare di questo.

VISOCCIII. Allora va benissimo: è questa la dichiarazione che desiderava.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se non esiste la bocca moderatrice della quantità d'acqua, come si può stabilire che si usa solo di quanto è stato concesso? Tutte le derivazioni, quando non sono a bocca libera (perchè egli sa benissimo che ci sono delle derivazioni dette a bocca libera, nel qual caso è difficile stabilire la quantità), tutte le derivazioni a bocche regolate devono corrispondere nelle loro modalità alla quantità d'acqua concessa: se si trova la quantità eccedente, allora si prescrive amministrativamente che sia limitata al giusto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'enerevole relatore.

SERAZZI, relatore. L'onorevole Visocchi ha creduto. da quello che ha detto, che quelle opere, fatte per impedire che si derivi troppa acqua, siano quelle che determinano la quantità dell'acqua. Ed in certi casi è vero che saranno quelle. Ma qui quello a cui era da provvedersi, e quello che può produrre gravi danni, si è che, chi ha diritto di derivare a bocca aperta, si trovi, per le condizioni del fiume, in condizione che, con quella bocca aperta, ne trarrebbe troppa, ne trarrebbe fino a recar danno. Allora si dice limitato nel senso di misurare la quantità : ma a chi ha diritto di tirare acqua a bocca aperta, e così tutta l'acqua fino a che non può far danno, questo diritto deve essere conservato; unicamente si devono mettere quei moderatori, quegli edifizi alla bocca, i quali valgano a far sì che, mentre egli può tirare tutta l'acqua che gli è utile, non possa tirarne di più perchè andrebbe a danno dei particolari.

PRESIDENTE. « Art. 11. Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta, con chiuse sia permanenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali, salvo a munire la detta bocca degli opportuni edifizi regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre opere che dall'autorità amministrativa fosseso giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non guarentissero sufficientemente la detta innocuità. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 12. L'osservanza degli obblighi imposti ai concessionari negli atti di concessione è sottoposta alla vigilanza della pubblica autorità, per tutto ciò che si riferisce ai pubblici interessi.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.